

Prot. 4385/1-19

Castelfondo, 29 dicembre 2014

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MADONNA PELLEGRINA.**ORDINANZA NR. 34/2014****IL SINDACO**

Premesso che il tratto stradale/piazzale identificato dalle particelle di cui all'oggetto risulta essere un piazzale a servizio dell'edificio scolastico comunale suddiviso in Scuola per l'Infanzia e Scuola Primaria. Nel piazzale è presente la segnaletica verticale ed orizzontale di fermata scuolabus servizio utilizzato al trasporto degli alunni sia della Scuola dell'Infanzia che della Scuola Primaria che ferma in prossimità degli ingressi dell'edificio nelle ore di inizio lezioni e fine lezioni. Inoltre tale piazzale viene utilizzato dalla Scuola Primaria per la ricreazione di metà mattina e di pausa pranzo.

Dato atto che sovente si trovano sul tratto stradale/piazzale veicoli provenienti sia dall'accesso a sud del piazzale che da nord attraverso via Fabio Filzi, spesso in concomitanza con il servizio scuolabus, in un'area limitata anche alle manovre e con carreggiate ristrette, creando gravi difficoltà sia ai veicoli in transito oltre che arrecare potenziale pericolo per l'incolumità e la sicurezza dei bambini;

Considerato che si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione della circolazione che tenga conto delle modifiche apportate oltre alla sistemazione e regolamentazione della circolazione in tutta la via Madonna Pellegrina.

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione del traffico veicolare e pedonale in Via Madonna Pellegrina nel tratto stradale/piazzale antistante l'ingresso all'edificio scolastico secondo il principio della tutela e della sicurezza degli utenti dell'edificio stesso e tenendo conto delle caratteristiche tipologiche della zona garantendo, nel contempo, il principio di massima sicurezza;

Ravvisata la necessità di adeguare la segnaletica orizzontale e verticale alla nuova viabilità in Via Madonna Pellegrina al fine di adeguarla alle nuove prescrizioni ed alle nuove normative introdotte nel Codice della strada;

Viste le precedenti ordinanze di regolamentazione della circolazione nel Comune di Castelfondo;

Considerata la necessità di rendere più sicuro il piazzale antistante gli ingressi dell'edificio scolastico con l'istituzione di un divieto di transito limitatamente dalle ore 7:30 alle ore 17:00 per tutto il periodo scolastico (settembre/giugno) e salvo autorizzati per motivo di servizio;

Preso atto che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., al comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

Considerato che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e d'obbligo;

Appurato, che la segnaletica verticale e orizzontale già posta sulla Via Madonna Pellegrina, risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi;

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002, la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004 e la Direttiva del ministero dei lavori Pubblici nr. 6688 del 24.10.2000;

Vista la L. nr. 241/90 ed in particolare l'art. 3: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...";

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. ed in particolare gli art 5 comma 3, 7 e 37, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.ro 27 dd. 15.06.1994 approvata dalla G.P. di Trento in seduta del 08.07.1994 prot. n.ro 3290/3-B;

ORDINA

L'istituzione delle prescrizioni alla circolazione (obblighi, divieti e limitazioni) come di seguito indicate:

1. istituzione del divieto di transito, nel tratto stradale/piazzale di via Madonna Pellegrina antistante gli ingressi all'edificio scolastico, durante il periodo scolastico tra le ore 07.30 e le ore 17.00 con esclusione dei veicoli autorizzati con l'obbligo d'esposizione della stessa in modo chiaramente visibile, dei veicoli d'emergenza, di polizia stradale, ai veicoli adibiti a pubblico servizio (quali le ditte per la raccolta dei rifiuti, SET, Trenta, Telecom, rifornimento gasolio da riscaldamento per il polo scolastico ecc...)
2. L'istituzione dell'obbligo d'arresto all'intersezione della stessa con via G. Cantore, via Filzi e via Clausure nonché nell'intersezione tra il tratto di via Madonna Pellegrina che conduce all'edificio scolastico e l'intersezione con la stessa (ramale che collega la via Madonna Pellegrina alle vie G. Cantore a via Clausure);
3. L'istituzione di un percorso pedonale a destra della via Madonna Pellegrina a salire verso la scuola primaria.
4. L'istituzione di un area di sosta non regolamentata con l'obbligo di sosta negli spazi delimitati e segnati dall'apposita segnaletica orizzontale.
5. L'istituzione di uno stallo di sosta a servizio delle persone invalide, munite di contrassegno con obbligo di esposizione dello stesso

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento ed a personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Castelfondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D. L. vo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

AVVERTE ALTRESI

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 02.07.2010 n. 104;
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).



IL SINDACO

Janes Nadia

Nadia Janes